



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Zompi  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2012 promossa da  
CLIENTI

con il patrocinio dell'avv.

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice chiede e conclude:

“NEL MERITO

1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della BANCA  
in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in  
alle condizioni economiche e contrattuali derivanti dal contratto di conto corrente  
n. . . . . stipulato in data . . . . . presso l'Agenzia . . . . . del predetto istituto  
di credito, nonché l'inadempimento dell'istituto di credito alla convenzione di assegno;



2) accertare e dichiarare che, alla data della levata del protesto avvenuta il giorno 27/10/2011, i Signori CLIENTI qualora l'istituto di credito si fosse attenuto alle pattuizioni contrattuali, erano creditori nei confronti della BANCA

di una somma non inferiore ad € 498,57 in relazione al rapporto di conto corrente n. della predetta Banca;

3) accertare e dichiarare conseguentemente l'illegittima levata del protesto avvenuta in data 27/10/2011 a carico del Sig. CLIENTE per asserito "Difetto di provvista" anche alla luce delle inesatte informazioni fornite dalla BANCA e per l'effetto condannare la BANCA

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in al risarcimento di tutti i danni aventi natura patrimoniale e non patrimoniale occorsi al correntista, che ci si riserva di quantificare in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;

4) accertare e dichiarare l'avvenuta e illegittima sottrazione del assegno circolare dell'importo di € 2.161,12 emesso dal conto corrente degli attori in data 26/01/2012 mai pervenuto nella disponibilità degli stessi;

5) condannare per l'effetto la BANCA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in al pagamento in favore degli attori di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o sottratte ai clienti, che si quantificano in un importo non inferiore ad € 5.000,00, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi dalla data di ogni singolo illegittimo addebito al saggio effettivo o quella maggior o minor somma che risulterà dovuta anche all'esito dell'istruttoria.

IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi cautelari nonché del presente giudizio."

Il procuratore a parte convenuta chiede e conclude:

"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

- Rigettare le domande avversaria perché infondate in fatto e in diritto;
- In ogni caso tenere conto della responsabilità ex art. 1227 c.c. degli attori in relazione al protesto e comunque in ipotesi di condanna della Banca convenuta al pagamento di somme agli attori, determinare l'entità dell'importo sottraendo alle somme eventualmente dovute gli importi incassati dagli attori, a qualsiasi titolo, per accrediti non dovuti e per tassi di interesse migliorativi corrisposti ed applicati dalla BANCA come risultanti anche a seguito di disponenda CTU;

Con vittoria anche nelle spese.



Tenuto conto del contegno avversario e della promozione di un procedimento manifestamente pretestuoso, si chiede che gli attori siano condannati per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannata al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ di una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.”

### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato I CLIENTI \_\_\_\_\_ convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la BANCA \_\_\_\_\_, premesso di aver accesso in data 17.5.2006 il c/c n. \_\_\_\_\_ presso la Agenzia n. \_\_\_\_\_ dell'istituto di credito convenuto, esponevano che:

- il predetto contratto di c/c prevedeva, *“tramite interlineatura, l'esclusione dell'applicazione di parte delle condizioni generali”* e, in particolare, dell'art. 11 delle C.C. relativo alla facoltà della Banca di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al Cliente le condizioni economiche e contrattuali;
- le uniche modifiche delle condizioni negoziali del conto corrente erano intervenute nelle date dell'11/08/2006, 15/10/2008 e 03/02/2010 *“mediante variazione dei tassi creditori, per quanto attiene le prime due, ed anche debitori in relazione alla terza”*, mentre nessuna variazione era stata apportata alla originaria disciplina delle commissioni e delle spese;
- nel corso del rapporto, benché il sistema informatico della convenuta recepisce automaticamente le variazioni delle condizioni economiche applicate unilateralmente alla generalità dei correntisti, l'istituto di credito aveva sempre provveduto periodicamente a riaccreditare sul conto corrente di essi i loro versamenti e le commissioni non dovute, continuando ad onorare le originarie pattuizioni negoziali, ma ciò solo fino al gennaio 2008 quando, invece, la Banca aveva iniziato ad applicare *“spese e commissioni non previste da alcuna pattuizione negoziale, addebiti pesanti e svariati di giustificazioni ed in ogni caso completamente errati, derogando altresì alle pattuizioni in termini di valute, con conseguente applicazione di interessi debitori e di ulteriori oneri”*;

per tanto, in data 21/10/2010, LA CLIENTE \_\_\_\_\_, *“determinata ad ottenere il ripristino delle vigenti condizioni contrattuali ed il riaccredito delle somme illegittimamente trattenute dall'istituto”*, si era recata unitamente al figlio presso l'Agenzia \_\_\_\_\_, dove era stata accolta dalla \_\_\_\_\_ che le aveva preannunciato l'intenzione della banca di non mantenere l'operatività concordata, *“manifestando la ferma volontà di non riaccreditare alcuna somma”*;



- nell'occasione la CLIENTE aveva richiesto alla Vicé Direttore il saldo aggiornato del conto corrente, premurandosi anche di chiedere "se sul conto corrente fossero già stati addebitati i bolli e i due assegni tratti, l'uno dell'importo di € 98,00 , l'altro dell'importo di € 342,78" ed ottenendo la rassicurazione che il saldo come sopra quantificato prevedeva già le tre operazioni;
- ritenendo che non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione del rapporto, la CLIENTE aveva dunque deciso di prelevare l'intera disponibilità giacente sul conto corrente per € 3.000,00;
- rientrata presso la propria abitazione, la CLIENTE aveva tuttavia verificato, tramite l'ultimo estratto conto, che, contrariamente a quanto asserito dalla BANCA, l'assegno dell'importo di € 342,78 non risultava ancora addebitato sul conto;
- in data 24/10/2011, alle ore 18.00, era pervenuto ad essi attori da parte dell'Agenzia un telegramma che li invitava a "passare urgentemente presso la nostra agenzia per informazioni urgenti che vi riguardano", mentre il successivo 07/11/2011 era pervenuta ulteriore raccomandata a/r contenente "Preavviso di revoca all'emissione di assegni ex art. 9-bis della Legge 386/90";
- solo in data 11.11.2010, la banca convenuta aveva inviato lettera di risposta alle doglianze di essi attori, comunicando l'avvenuta levata del protesto a carico di per "mancanza fondi" a copertura dell'assegno dell'importo di €.342,78 da quest'ultimo emesso;
- con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., aveva chiesto in via d'urgenza la cancellazione della pubblicazione del protesto nel bollettino della Camera di Commercio ma, con ordinanza in data 27.1.2011, successivamente confermata in fase di reclamo, la domanda cautelare era stata respinta.

Tutto ciò premesso, deducevano gli attori che "esclusivamente l'erronea, illegittima ed errata applicazione di commissioni ed oneri" da parte della Banca convenuta aveva determinato la "virtuale" assenza di provvista a causa della quale l'assegno dell'importo di €. 342,78 tratto da era stato protestato.

Concludevano pertanto chiedendo, previo accertamento dell'inadempimento della Banca convenuta, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittimo protesto e alla restituzione "di tutte le somme illegittimamente addebitate e sottratte", che quantificavano in un importo non inferiore ad €. 3.000,00.

Costituitasi in giudizio, LA BANCA contestava la fondatezza della domanda ex adverso formulata, chiedendone l'integrale reiezione con condanna degli attori per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c....



In particolare, la Banca convenuta eccepeva che, in mancanza di provvista sufficiente al pagamento del titolo, il protesto era legittimo ed anzi imposto dalla legge al fine di salvaguardare le azioni del prenditore del titolo.

Difendeva inoltre la piena regolarità del proprio operato, assumendo di aver puntualmente rispettato le condizioni economiche concordate con i correntisti e la convenzione di assegno.

Preso atto della mancata conciliazione delle parti nel procedimento di mediazione disposto ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n.28/2010, il G.I. ammetteva la C.T.U. contabile richiesta da parte attrice e, successivamente, rigettava le istanze di prova orale avanzate dalle parti.

All'esito della fase di trattazione la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.

In primo luogo deve essere esaminata la legittimità del protesto per cui causa.

A questo proposito si osserva che il protesto è l'atto formale redatto da notaio o altro pubblico ufficiale, attraverso il quale viene constatata la mancata accettazione o il mancato pagamento del titolo di credito da parte dell'obbligato principale (cfr. art. 45 R.D. 1736/33 e 51 R.D. 1669/33); le ragioni del rifiuto di pagamento possono essere legittime, come ad esempio nell'ipotesi di inesistenza dell'obbligazione portata dal titolo, oppure ingiustificate, come nel caso di emissione di assegno bancario privo di provvista; comunque, sia le une che le altre devono essere fatte constatare mediante l'atto di protesto, in considerazione della suddetta funzione di rilevare, in modo certo, il rifiuto dell'accettazione o del mancato pagamento e designare così la fine della circolazione del titolo.

Ulteriore funzione del protesto è quella di non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari (art. 45 R.D. 1736/33).

Nell'atto di protesto deve essere indicato il nome della persona nei cui confronti viene fatto, e cioè il nome del traente, ai sensi dell'art.13 R.D. 267/42 (legge fallim.), specificando i motivi del mancato pagamento; in tal senso da ultimo ha disposto la circolare del Ministero dell'Industria n. 3512/C del 30-4-2001, mentre in precedenza così disponeva la circolare del Ministero dell'Industria n. 838/C del 3-5-1955.

Tanto preteso in termini generali e venendo al caso che occupa, i motivi del mancato pagamento dell'assegno bancario di €.342,78 tratto da CLIENTE (doc. 10) sono specificati nell'atto di protesto redatto dal notaio che riporta la dicitura "mancanza totale o parziale di fondi al momento in cui il titolo viene presentato" (doc. 14 att.).



È pacifico che, al momento della presentazione all'incasso dell'assegno *de quo*, sul conto corrente n. [redacted] cointestato agli attori non vi erano fondi sufficienti al pagamento del titolo e ciò in quanto l'intera giacenza era stata precedentemente prelevata da [redacted]

Da quanto esposto consegue la legittimità del protesto per cui è causa, circostanza che esclude la responsabilità della banca trattaria convenuta per averlo richiesto.

Diversamente da quanto vorrebbe parte attrice, nessun rilievo assume, ai fini del giudizio in ordine alla legittimità del protesto, l'eventuale sussistenza di un credito restitutorio a favore dei clienti nei confronti della banca.

Ed invero, come già osservato dal Collegio in fase di reclamo, è evidente come *“la mera allegazione di un credito, peraltro oggetto di contestazione, non valga a configurare l'esistenza di una provvista”* (doc. 24 att.).

Occorre altresì rilevare che, nella fattispecie, la mancanza della provvista è conseguenza diretta ed esclusiva della condotta della attrice [redacted] la quale, com'è pacifico, in data 21.10.2011 decise di prelevare l'intera somma giacente sul conto e non si tenne a ripristinare i fondi necessari al pagamento dell'assegno di €.342,78 neppure dopo aver accertato, tramite esame dell'estratto conto, che il titolo non era ancora stato portato all'incasso.

Deve quindi ritenersi che gli attori non abbiano adempiuto all'obbligo a loro carico di assicurarsi che sul conto vi fossero fondi disponibili in misura sufficiente per garantire il buon fine dell'assegno, con la conseguenza che gli stessi non possono dolersi del rifiuto della banca di pagare e della conseguente levata del protesto (Cass. n. 2711 del 07/09/2009).

Nessuna responsabilità può invece essere addebitata alla banca convenuta la quale, prima di procedere al protesto, ha anche tentato di mettersi in contatto con i correntisti inviando loro un telegramma (doc. 11 att.) che i coniugi [redacted], per loro espressa ammissione, hanno deliberatamente ignorato. Ogni ulteriore approfondimento sul punto appare, comunque, del tutto superfluo alla luce delle risultanze dell' C.T.U. come disposta su richiesta di parte attrice.

Ed invero, il C.T.U. dott.ssa [redacted] ha accertato che, anche a voler decurtare dalle somme addebitate ai correntisti sia le spese di chiusura trimestrale sia le commissioni di disponibilità fondi e mancanza fondi, alla data di levata del protesto (27.10.2011) il saldo del conto corrente cointestato agli attori avrebbe stato comunque passivo (per €.545,08) e, pertanto, del tutto insufficiente a garantire il regolare pagamento dell'assegno di €.342,78 tratto dall'

Al fine delle esposte considerazioni, la domanda [redacted] di risarcimento del danno da illegittimo protesto deve essere senz'altro rigettata.



Sulla scorta delle già citate risultanze peritali, che appaiono congruentemente e logicamente motivate e dalle quali, pertanto, non vi è ragione di discostarsi, deve parimenti essere rigettata la domanda restitutoria promossa dagli attori, ove si consideri che il C.T.U. ha accertato l'infondatezza delle doglianze attoree e l'insussistenza di un credito in favore dei correntisti anche alla data di chiusura del rapporto (26.1.2012).

Quanto infine alla compensazione operata dalla BANCA tra il saldo finale del conto corrente cointestato agli attori e le spese legali come liquidate a favore della stessa consistente all'esito del procedimento cautelare promosso ex art.700 c.p.c. DALLA CLIENTE (art. 4-bis conv.), la stessa appare legittima trattandosi di crediti reciproci omogenei ed entrambi liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014.

Le spese di c.t.u., liquidate come in atti, devono parimenti essere poste definitivamente a carico degli attori.

Deve altresì procedersi, come richiesto dalla convenuta, ad una condanna degli attori anche ai sensi del novellato articolo 96 comma 3 c.p.c., sussistendo, da parte dei coniugi ATTORI una colpa grave, consistita nell'aver promosso la presente azione in modo manifestamente temerario, come dimostrato dalla assoluta infondatezza – peraltro già emersa in fase cautelare - in fatto e in diritto della domanda. Ciò detto, si stima equo indicare nella metà di quanto liquidato a titolo di spese di lite l'entità della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- respinge le domande proposte DAI CLIENTI nei confronti della convenuta BANCA
- 2)- condanna gli attori al rimborso, a favore della convenuta, delle spese di lite che liquida in €. 507,52 per esborsi ed €. 3.174,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CA come per legge;
- 3)- pone le spese di C.T.U., liquidate come in atti, definitivamente a carico di parte attrice;
- 4)- condanna gli attori al pagamento in favore della convenuta, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., della somma equitativamente determinata di €. 3.627,00.

REGGIO EMILIA, 24 giugno 2015

Il Giudice  
dott. Chiara Zompl

